

Oggetto: Dichiarazione ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all'aggiornamento del vigente strumento urbanistico generale – ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. – per la modifica della disciplina della Scheda del Distretto di Trasformazione n. 2 – Comune di Finale Ligure.

Proponente: Comune di Finale Ligure

Il sottoscritto SCOTTO Dario, nato a REG. UE N. 2016/679 (GDPR), residente a REG. UE N. 2016/679 (GDPR), Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Finale Ligure, in merito al procedimento in oggetto, avviato dal Comune di Finale Ligure, viste le norme dello Strumento Urbanistico Generale – S.U.G. ai sensi della L.R. n. 32/2012 e per gli effetti della delibera della Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014 “Art. 17 L.R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione della D.G.R. n. 331/2013”,

ATTESTA

che l'intervento in oggetto indicato,

NON RIENTRA

nelle casistiche contenute nella Delibera Giunta Regionale n. 223 del 28/2/2014 applicativa della legge regionale 10.08.2012 n. 32 “ Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)”.

A. FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L. R. N. 32/2012

Non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2012:

A.1 le modifiche consistenti:

- NO** a) in rettifiche di perimetri e di errori materiali;
- NO** b) connesse a strumenti urbanistici attuativi dei vigenti strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/1987, che siano caratterizzati da specifiche previsioni urbanistico-edilizie di dettaglio non diversamente localizzabili all'interno dell'area di competenza;
- NO** c) nell'adeguamento parametrico a nuove normative che non producano una modifica del carico insediativo in termini di incremento della superficie agibile e accessoria (es. l.r. n. 16/2008).

A.2 gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiale di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione:

- NO** d) della l.r. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti);
- NO** e) degli articoli 3 e 4 della l.r. n. 49/2009 e s.m. (Piano Casa);
- NO** f) degli articoli 6 o 7 della l.r. n. 49/2009 che non comportino delocalizzazione dell'edificio originario;
- NO** g) dell'art. 12 della l.r. n. 10/2012 e s.m. (ampliamenti per insediamenti produttivi esistenti).

B. FATTISPECIE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' (VA)

B.1. Casi sempre rientranti nella VA

Sono sempre sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006:

NO a) i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurino quali strumenti urbanistici attuativi come più sopra denominati o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che siano assimilabili a piani urbanistici attuativi in senso stretto, i quali:

NO 1) definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla norma nazionale;

NO 2) per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza.

N.B.: Nell'ambito della valutazione ambientale sul piano generale di riferimento, qualora sia possibile approfondire in modo idoneo gli aspetti pertinenti alle previsioni riguardanti tali aree, si può disporre, nel provvedimento conclusivo della valutazione, il superamento della verifica ambientale sullo strumento attuativo (art. 5, comma 8 L. n. 106/2011);

NO b) le modifiche dei piani e programmi che rientrino nel campo di applicazione della VAS (ai sensi del comma 1 dell'art. 3) della l.r. n. 32/2012 smi contestuali (cioè che variano il piano di riferimento) agli strumenti urbanistici attuativi di cui al punto a);

NO c) gli strumenti urbanistici attuativi (diversi da quelli di cui alla lettera a)) che non siano stati valutati positivamente nell'ambito delle procedure di VAS svolte sui piani di riferimento, per i quali sia indicata esplicitamente, nell'ambito del provvedimento valutativo finale, la necessità di un'ulteriore valutazione ambientale;

NO d) le varianti di piani e programmi costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d'uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell'amministrazione precedente, come anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del carico insediativo (ad es. gli adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare attuazione alle disposizioni della l.r. n. 16/2008 e s.m., con l'inserimento della possibilità di ampliamenti o interventi comportanti incremento della superficie agibile e accessoria).

B.2. Casi rientranti nella VA sulla base di criteri di specificazione dell'allegato A alla l.r. n. 32/2012

Tutti i piani e programmi e le relative modifiche, ivi comprese le varianti relative a modifiche di tracciati di strade, oppure al rinnovo di vincoli espropriativi decaduti, sono assoggettati a VA qualora rientrino nei seguenti casi che esplicitano i criteri e le condizioni sulla cui base si possono attendere effetti ambientali significativi da un programma o uno strumento di piano o loro varianti che non rientrino nel campo di applicazione della VAS o nei casi di cui al precedente punto A.

Qualora sussista *anche una sola* delle situazioni di seguito descritte, devono essere sottoposti a VA, ai fini della valutazione caso per caso della significatività degli impatti:

NO I piani / varianti che interessino aree inondabili (escludendo quelle con tempo di ritorno cinquecentennale) comportando incremento di carico insediativo, o vi prevedano interventi di trasformazione tali da modificare le condizioni di deflusso delle portate di piena (es. edificazioni, alterazioni morfologiche, etc.)

NO I piani / varianti che interessino aree con suscettività al dissesto alta e molto alta, anche per contiguità qualora la previsione possa modificare le condizioni

di equilibrio del versante (es. edificazione a monte di un'area instabile) ovvero introdurre elementi a rischio (es. edificazione al piede di un'area instabile)

- NO** I piani/varianti che interessino: siti areali e puntuali di zone umide (fonte: www.ambienteinliguria – sezione “Natura”; Biodiversità - Specie ed Altri Elementi Rilevanti)
- NO** I piani/varianti che interessino aree carsiche (fonte: www.cartografia.regione.liguria.it – sezione Pianificazione del territorio – PTCP assetto insediativo e aree carsiche)
- NO** I piani/varianti che interessino: elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure, il cui interessamento sia tale da ridurre la funzionalità ecologica (fonte: www.ambienteinliguria – sezione “Natura”; Rete Ecologica Regionale);
- NO** I piani/varianti che interessino zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile (ex Art.94 c.3, 4 e 5 del Dlgs 152/06 e sommi);
- NO** I piani/varianti che interessino acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, qualora comportino cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non insediato ad altri usi o prevedano attività artigianali/produitive (fonte: www.ambienteinliguria.it sezione “Acque”, Piano Tutela delle Acque);
- NO** I piani/varianti che sottendono varianti al PTCP relative ai regimi di conservazione ed ai regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA. Sono fatte salve le rettifiche di perimetro ovvero le correzioni di errori materiali;
- NO** I piani/varianti che comportino incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio. Nel dettaglio, con ciò si intende:
 - NO** incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica (situazioni in cui i sistemi di captazione della risorsa sono gestiti in deroga e/o mediante trasferimento della risorsa da bacini idrografici diversi)
 - NO** incremento di carico in situazioni di crisi idrica (carenze di approvvigionamento e distribuzione) in condizioni di carico di punta (ad es. in condizioni di carico estivo in comuni costieri a vocazione turistica)
 - NO** incremento di carico nei comuni di cui alla l.r. n. 4/2012 (Misure urgenti per la tutela delle acque), nei casi in cui non è possibile acquisire da parte delle strutture regionali competenti un parere relativo alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero all'idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di collettamento. Ai fini dell'esclusione dalla valutazione il parere deve essere allegato alla documentazione dell'istanza
 - NO** incremento di carico nei comuni che, pur non essendo elencati negli allegati alla l.r. n. 4/2012, sono già allo stato attuale al limite della capacità depurativa disponibile. Anche in questo caso l'esclusione dalla valutazione

può essere ottenuta solo producendo l'attestazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero dell'idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di collettamento.

NO I piani/varianti che comportino localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili all'interno delle fasce di pertinenza acustica A (100m) per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459/98) e autostradali (D.P.R. 142/2004), ovvero peggioramento della qualità acustica in aree limitrofe a zone in classe III e inferiori.

NO I piani/varianti che comportino l'introduzione di nuove fonti di inquinamento atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture sportive, etc.).

Ai fini dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, si allega una **breve relazione** che argomenta la *non sussistenza* delle criticità sopra esposte.

Per quanto sopra, l'intervento in argomento:

NON DEVE

essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità così come previsto dalla L.R. 32/2012 e dal D. Leg.vo 152/2006.

Finale Ligure, 30/11/2016

Il tecnico __REG. UE N. 2016/679 (GDPR)__

* allega fotocopia documento di identità

Allegati :

1 - relazione descrittiva